

STATUTO DELLA "FONDAZIONE AMBIENTA"

ART. 1
COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita per iniziativa di Ambienta SGR S.p.A. una fondazione denominata "Fondazione Ambienta".

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito della più vasta categoria di fondazioni disciplinata dal Codice Civile e dalle leggi collegate.

ART. 2
SEDE E DURATA

La Fondazione svolge la propria attività nell'ambito territoriale nazionale e ha sede legale in Milano, via Larga n. 2.

La Fondazione ha durata illimitata.

ART. 3
SCOPO E ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE

La Fondazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

In particolare, la Fondazione ha quale scopo la promozione, lo sviluppo e la diffusione di una cultura dell'ambiente e del risparmio energetico, intendendosi come correlati al concetto di ambiente qualsiasi attività o evento legati: (i) alla riduzione della produzione dei gas ad effetto serra; (ii) all'aumento dell'efficienza energetica; (iii) al contenimento delle emissioni considerate nocive per l'ambiente e/o per l'uomo; (iv) al miglioramento dell'utilizzo della risorsa acqua; e (v) alla riduzione della produzione o al miglioramento della gestione dei rifiuti.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo:

- stipulare ogni atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, quali ad esempio l'assunzione di prestiti e mutui, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati che siano opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, mostre, fiere, convegni, pubblicazioni, istituire premi e borse di studio e tutte quelle iniziative idonee al perseguimento degli scopi sopra individuati;
- svolgere, in via accessoria e strumentale, ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali.

ART. 4 VIGILANZA

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

ART. 5 PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

La dotazione patrimoniale della Fondazione è costituita dalle somme indicate nell'atto costitutivo, di cui il presente Statuto è parte integrante. Tale patrimonio potrà essere incrementato mediante destinazione alla stessa di acquisizioni, eredità, lasciti e donazioni, in conformità alle vigenti disposizioni normative.

La fondazione potrà ricevere contribuzioni da parte enti ovvero di privati che ne condividano gli scopi, mantenendosi tuttavia sempre autonoma in qualsivoglia manifestazione della propria attività.

I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata a incrementarlo, ivi compresi i contributi (pubblici e privati), inclusi quelli di cui al successivo articolo 7, e i proventi di eventuali iniziative promosse dalla Fondazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento dell'attività della Fondazione e dunque il Fondo di gestione della stessa.

La Fondazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 5 MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

- (i) Fondatore;
- (ii) Partecipanti Sostenitori; e
- (iii) Partecipanti.

ART. 6 FONDATORE

È Fondatore la società Ambienta SGR S.p.A., con sede in Milano, Via Larga n. 2, capitale sociale Euro 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila/00) i.v., C.F. e P.IVA 05786770965, numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 1848333.

Nel caso in cui il Fondatore deliberi di procedere a fusioni, scissioni o trasformazioni, la medesima società Fondatore potrà nominare il soggetto che eserciterà le prerogative alla medesima società spettanti ai sensi del presente Statuto.

ART. 7 PARTECIPANTI SOSTENITORI E PARTECIPANTI

Possono divenire Partecipanti Sostenitori le persone giuridiche, pubbliche o private e gli enti che si impegnino a contribuire su base annuale al patrimonio della Fondazione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, o gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo ovvero con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

La qualifica di Partecipante Sostenitore e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

I Partecipanti Sostenitori ed i Partecipanti sono ammessi, previa presentazione di domanda di ammissione, indirizzata al Consiglio di Amministrazione, con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione medesimo, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

I Partecipanti sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e del regolamento di cui sopra al terzo paragrafo del presente articolo.

Possono essere nominati Partecipanti Sostenitori ovvero Partecipanti anche soggetti aventi cittadinanza straniera e/o domicilio o sede all'estero.

Il Consiglio di Amministrazione decide con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri l'esclusione dei Partecipanti Sostenitori e dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- perdurante o reiterata morosità nel versamento del contributo ovvero nell'esecuzione della prestazione;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

I membri della Fondazione possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Codice Civile, mediante comunicazione scritta inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con un preavviso di almeno sei mesi. In ogni caso, resta fermo il dovere per ogni membro receduto di adempiere alle obbligazioni assunte fino al momento del recesso.

ART. 8 ORGANI DELLA FONDAZIONE

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente;

- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Assemblea Consultiva;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Segretario Generale

Tutte le cariche elettive hanno la durata di 5 esercizi finanziari (scadendo quindi con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio di carica) e sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni dell'ufficio, purché regolarmente documentate.

ART. 9 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti tutti nominati dal Fondatore ovvero da soggetti dal medesimo delegato, di cui uno con funzioni di Presidente. Il Fondatore si riserva il diritto di delegare la facoltà di nominare un numero massimo di 2 componenti del Consiglio di Amministrazione a personalità di spicco dell'ambiente accademico, ambientale o industriale.

Ogni qualvolta venga meno un componente del Consiglio di Amministrazione, si fa luogo alla sostituzione. I nuovi membri decadono dalla carica insieme agli altri al termine del quinquennio.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi di gestione della medesima.

In particolare:

- (i) stabilisce annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione;
- (ii) approva il bilancio consuntivo predisposto dal Segretario Generale;
- (iii) delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- (iv) delibera gli incrementi del patrimonio;

- (v) provvede all'assunzione e al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- (vi) provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- (vii) approva eventuali regolamenti interni;
- (viii) delibera, con la presenza di tutti i suoi componenti e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, le modifiche dello Statuto;
- (ix) delibera lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 17;
- (x) esercita ogni potere ed assume ogni decisione che non siano espressamente demandate ad altri organi previsti dal presente Statuto.

ART. 10 PRESIDENTE

Il Fondatore nomina il Presidente della Fondazione, il quale potrà in ogni momento rinunciarvi.

In caso di rinuncia, il nuovo Presidente sarà eletto dal Fondatore.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti di terzi che in giudizio.

Il Presidente della Fondazione è, altresì, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente:

- (i) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- (ii) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- (iii) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, anche valendosi dell'ausilio del Segretario;
- (iv) firma tutti gli atti della Fondazione;
- (v) predispone lo schema di bilancio;

- (vi) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento che ritenga opportuno nell'interesse della Fondazione, sottoponendolo poi all'approvazione del Consiglio nella sua prima adunanza successiva, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dall'avvenuta adozione di detto provvedimento.

Egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte, al Segretario o ad uno o più membri del Consiglio. Il Presidente della Fondazione risponde del suo operato di fronte al Consiglio di Amministrazione.

In caso di impedimento temporaneo, le funzioni e i poteri del Presidente saranno esercitati dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione.

ART. 11

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza particolari obblighi di forma, nella misura in cui tuttavia si riunisce ordinariamente una volta l'anno ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, salvo ove diversamente disposto dal presente Statuto.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione con relativo ordine del giorno deve essere spedito con lettera via fax o posta elettronica almeno 5 giorni prima della data fissata; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con lettera da inviarsi via fax o posta elettronica 48 ore prima dell'ora fissata per la riunione o con altro mezzo tecnico purché documentabile.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che :

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro verbali e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa senza diritto di voto il Segretario, che assolve alle funzioni di segretario del Consiglio stesso.

ART. 12 SEGRETARIO

Il Segretario della Fondazione è nominato dal Presidente tra i componenti del Consiglio di Amministrazione oppure anche al di fuori degli stessi.

I suoi compiti verranno determinati all'organo che lo nomina. In generale, collabora con il Presidente in particolare nella attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e provvede alla corrispondenza, alla redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione e alla conservazione dell'archivio della Fondazione.

ART. 13 ASSEMBLEA CONSULTIVA

L'Assemblea Consultiva è costituita dal Presidente, dai Partecipanti Sostenitori e dai Partecipanti e si riunisce almeno una volta l'anno.

L'Assemblea è convocata dal Presidente annualmente entro sei mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale. Può anche riunirsi per deliberazione del Consiglio o su richiesta della maggioranza dei propri membri.

L'Assemblea è convocata, con l'ordine del giorno inoltrato almeno dieci giorni prima della data fissata, a mezzo lettera da inviarsi via fax o posta elettronica. Ogni partecipante della Fondazione, purché si trovi in regola con il pagamento dei contributi, ove dovuti, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, da persona designata dai presenti.

L'Assemblea consultiva:

- esprime il proprio parere preventivo e non vincolante in merito alle singole iniziative intraprese dalla Fondazione nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

- esprime il proprio parere consultivo e non vincolante in merito ad eventuali modifiche statutarie;
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, sui programmi ed obiettivi della Fondazione.

ART. 14 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Fondatore, essi restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

I componenti effettivi eleggono tra di loro il Presidente.

Il Collegio esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Fondazione, è organo di consulenza tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni da presentare al Consiglio di Amministrazione, ed effettua verifiche di cassa. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 15 I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI

I libri sociali e i registri contabili essenziali che la Fondazione deve tenere sono:

- 1) il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
- 2) il libro giornale della contabilità sociale.

ART. 16 ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario della Fondazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo entro il 30 giugno di ciascun anno.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423-*bis* e seguenti del Codice Civile.

ART. 17 ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei due terzi, delibera lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari.

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

Il patrimonio che resta dopo esaurita la liquidazione sarà devoluto ad altro ente avente finalità analoghe, che verrà indicato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 18 CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo e nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle disposizioni di legge in materia.

NORMA TRANSITORIA

Anche in deroga a tutto quanto sopra previsto, tutti gli organi previsti dall'art. 8 (ad eccezione dell'Assemblea Consultiva) sono nominati per la prima volta in sede di atto costitutivo.

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dal Fondatore in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

F.to Giuseppe Tronchetti Provera

F.to Shida Galletti - teste

F.to Cinzia Caruana - teste

F.to Renata Mariella notaio

Allegato "C"
del n. 26382
4595
di rep.

RICEVUTA DI DEPOSITO DEI DECIMI DI CAPITALE

In relazione alla costituzione della Fondazione Ambiente, con sede in Via Larga 2 - 20122 Milano e con dotazione patrimoniale di Euro 100.000,00.= (centomila/00), si attesta che il Signor Giuseppe Tronchetti Provera, nato a Roma il 3/4/1968, residente a Milano, Via Morigi 2/A - C.F. TRNGPP68D03H501C;

ha oggi versato presso le nostre casse, l'importo complessivo di euro 30.000,00.= (trentamila/00.=) per conto del sottoscrittore di seguito indicato e per la quota specificata.

Sottoscrittore

Ambienta Sgr Spa-Via Larga 2-20122 Milano- CF 0578677096

Euro 30.000,00.=
 (euro trentamila/00)
 100%

Al deposito sono applicate le seguenti condizioni economiche:
 infruttifero- senza spese.

Il deposito è regolato dalle seguenti norme.

- 1 Le somme depositate verranno consegnate agli amministratori della società, oppure a soggetto a ciò appositamente autorizzato nell'atto costitutivo, previa produzione di certificato dell'ufficio del registro delle imprese - rilasciato in data recente e comunque non anteriore ad un mese - attestante che la società è stata iscritta e si trova nel pieno e libero possesso dei suoi diritti; da tale certificato devono altresì risultare le generalità complete degli amministratori in carica con la specificazione di quelli muniti della rappresentanza sociale e delle relative modalità di firma.
- 2) In caso di mancata iscrizione della società nel registro delle imprese, le somme depositate verranno restituite ai sottoscrittori congiuntamente, decorsi almeno novanta giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo (o dal rilascio delle eventuali autorizzazioni prescritte dall'art. 2329, n. 3., c.c.), dietro presentazione di:
 - (a) dichiarazione da parte del notaio presso cui è stato stipulato l'atto costitutivo che precisi la situazione determinatasi e, in particolare, i motivi per cui non si è proceduto all'iscrizione;
 - (b) certificato dell'ufficio del registro delle imprese - rilasciato in data recente e comunque non anteriore ad un mese, ma successiva al decorso del suddetto termine di novanta giorni - attestante la non iscrizione della società nel predetto registro.
- 3) In tutte le ipotesi di cui ai punti precedenti, dovrà essere restituita la ricevuta rilasciata dalla Banca in relazione al presente deposito oppure un estratto autentico dell'atto costitutivo, qualora la ricevuta stessa risulti allegata in originale a tale atto.
- 4) Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della ricevuta si dovrà informare immediatamente la Banca, indicando il giorno e l'ora in cui si è verificato o è stato rilevato l'evento. Gli aventi diritto alla restituzione del deposito, nel caso in cui non siano in grado di presentare la ricevuta, devono sottoscrivere una dichiarazione che, indicando i motivi della mancata presentazione (distruzione, smarrimento o sottrazione), manlevi la Banca da ogni eventuale danno che possa derivare a qualunque titolo per aver restituito il deposito senza presentazione della ricevuta.



- 5) In ogni caso dovrà inoltre essere prodotta quell'ulteriore documentazione dalla Banca ritenuta necessaria per l'accertamento della legittimazione in capo ai richiedenti la restituzione delle somme depositate.

data 22/7/2010

Intesa Sanpaolo s.p.a
Fil. 1898 - Via Larga 31
20122 Milano

S. P. O. S.



N. 26.381 di rep.

Certifico io sottoscritta **Renata Mariella**, notaio in Milano, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, che la presente copia fotostatica in due mezzi fogli è conforme all'originale documento da essa riprodotto, esibitomi e da me reso all'esibitore.

Milano, li

23 (ventitre) luglio 2010 (duemiladieci)

Renata Mariella



